



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile

RG. 18746 / 2016

Nel procedimento ex art 702 *bis* c.p.c. ed art. 19 D.Lgs. n.150/2011 per il riconoscimento della protezione internazionale, promosso ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 25/2008, iscritto a ruolo il 02/12/2016 da:

~~XXXXXXXXXX~~ (XXXXXXXXXX) con il patrocinio dell'avv. LAGHI NICOLA del Foro di Ravenna , elettivamente domiciliata in xx settembre 29 48018 Faenza ITALIA

RICORRENTE

Contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO (92087690407) in persona del Ministro *pro-tempore*, in giudizio a mezzo del Presidente della Commissione Territoriale

RESISTENTE

Avverso il provvedimento di diniego N RA0002107 del 30.09.2016 emesso dalla COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale, notificato il 10.11.2016;

Il Giudice Onorario dott.ssa Sonia Rita Caglio,



a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2017 , ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato tempestivamente il 02.12.2016 veniva impugnato il provvedimento n.RA0002107 emesso dalla Commissione territoriale Bologna-Sezione Forlì Cesena del 30.09.2016 notificato il 10.11.2016 con il quale veniva negato a [REDACTED] il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente è nato e cresciuto nella città di Douala che è il capoluogo della Regione del Littoral e del dipartimento di Wouri nel Camerun sud occidentale.

Ha narrato di essersi convertito alla religione cristiana pur essendo la sua famiglia di religione mussulmana.

Riferisce *<<ciò ha creato rabbia da parte di mio padre che mi ha cacciato di casa. Sono andato a vivere con il mio amico Jean Biko che era cristiano.>>*

Narra inoltre che, malgrado tale allontanamento, la gente andava a lamentarsi col padre della sua condotta *<<dicendo che bevevo e che ero la vergogna della famiglia. La cosa che ha reso la situazione più grave è che la gente andava a dire che ero omosessuale>>*.

A fronte di ciò egli avrebbe ricevuto minacce di morte dal padre nonché minacce di essere denunciato presso la polizia in quanto omosessuale.

A questo punto con l'aiuto della Chiesa decise di fuggire dal Camerun.

Egli ha precisato sia avanti la Commissione che alla scrivente Autorità, di non essere omosessuale avendo, peraltro, in Camerun una compagna da cui ha avuto un figlio.

Ciò premesso, i fatti narrati, come sopra esposti, non consentono il riconoscimento dello status di rifugiato ex art.2 comma 1 lett.e) D.Lgts 251/2007 non palesandosi un timore di essere perseguitato *“per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti*



avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Tuttavia, malgrado l'assenza di prova circa una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, ritiene la scrivente che vi siano dei concreti rischi, per il richiedente, in caso di rientro in Camerun di subire un danno grave inteso nei termini di legge (ossia *a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.*) tale da rendere meritevole la concessione della protezione sussidiaria.

Invero, la minaccia di essere denunciato per omosessualità espone l'istante al rischio di subire un processo iniquo ed un'ingiusta carcerazione.

In effetti la legge dello Stato di appartenenza del ricorrente prevede la punibilità, come reato, della omosessualità.

L'articolo 347 del codice penale camerunense dispone che <<chiunque ha rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con una multa da 20.000 a 200.000 franchi >> .

Anche se i rapporti di arresti per tale reato sono scesi drasticamente, l'omofobia è rimasta una grande preoccupazione (United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Cameroon*, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec8a5da.html>).

E' pur che il richiedente non è omosessuale, ma una denuncia con tale accusa lo esporrebbe sicuramente ad un arresto ed al conseguente processo.

La legge penale camerunense, invero, richiede che la polizia riceva un mandato prima di fare un arresto, tranne quando una persona è presa nell'atto di commettere un delitto, ma risulta, tuttavia, che spesso tale vincolo non è rispettato con il conseguente perpetrarsi di arresti arbitrari (fonte: Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 - Cameroon*, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b0341213.html>).

Peraltro secondo le fonti internazionali la legge vigente in Camerun prevede una detenzione massima di 18 mesi prima del processo ma risulta che molti detenuti



abbiano aspettato anni per la fissazione di un'udienza in tribunale.

A gennaio il ministero della Giustizia del Camerun ha indicato che su 27.977 prigionieri, 15.616 erano in detenzione preventiva.

Alcuni detenuti della pretura erano stati in attesa di un processo per più di due anni. L'aumento della popolazione carceraria è stato attribuito alla carenza di personale, a procedure legali lunghe e alle strozzature amministrative e giudiziarie, inclusi ritardi di processo e corruzione (United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Cameroon*, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec8a5da.html>).

Le condizioni carcerarie del Camerun sono inoltre tali da far ritenere che sussista il rischio effettivo per il detenuto di essere sottoposto a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.

La legge penale vigente prevede anche la liberazione su cauzione, il diritto di fare appello e fornisce il diritto di citare in giudizio per un arresto illegale, ma ciò nonostante, questi diritti vengono raramente rispettati (fonte: Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 - Cameroon*, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b0341213.html>).

Peraltro avendo il richiedente reciso ogni contatto con la propria famiglia di origine, difficilmente, se incarcerato, riuscirebbe a procurarsi il denaro per il pagamento di un'eventuale cauzione o per consentirgli di assumere un avvocato.

Il racconto del richiedente, per quanto sintetico, risulta plausibile e coerente con le condizioni in cui versa il Paese e non vi è motivo di non credere alla genuinità dello stesso.

Deve quindi considerarsi veritiera la paura di essere imprigionato a fronte di una possibile denuncia dal padre per omosessualità.

In effetti è credibile che il padre compia questo gesto estremo per punire il figlio convertito ad altra religione.

L'islam del resto in Camerun, secondo un censimento svoltosi nel 2013 risulta essere praticato solo dal 20% della popolazione a fronte del 70% che - almeno nominalmente - è cristiana (mentre il 6% pratica le credenze indigene tradizionali delle religioni africane e dell'animismo; infine il 4% segue altre fedi)



Fonte: <http://m.state.gov/md168393.htm>. *The World's Muslims: Unity and Diversity*, Pew Forum on Religious & Public life, 9 agosto 2012.

Ciò legittima e giustifica una forma di ritorsione del padre verso il figlio attraverso la denuncia (per quanto inveritiera) alle autorità essendo del tutto edotto dei suoi effetti. Risultano soddisfatti anche le richieste di cui all'art. 3 del d. lgs. 2007\251 poiché a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) il richiedente sia è in generale attendibile.

Si ritiene pertanto, avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, alle considerazioni esposte, alle dichiarazioni rese avanti la Commissione Territoriale ed al Tribunale dal ricorrente, al contenuto del ricorso, che sussistano nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) D.Lgs 251/2007.

In considerazione della peculiarità della materia appare equo compensare le spese di lite.

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce a [REDACTED] lo status di persona cui spetta la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) D.Lgs 251/2007.

Spese compensate.

Si comunichi.

Bologna, 31/07/2017

Il Giudice

Dott.ssa Sonia Rita Caglio



